



**ISTITUTI GIURIDICI DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE PRIVE
IN TUTTO O IN PARTE
DI AUTONOMIA**

**Guida all'amministrazione di sostegno,
alla tutela ed alla curatela**

*A cura dell'Associazione tutori volontari
Con il contributo scientifico della Fondazione Promozione sociale onlus*

In ricordo di Carlo Sessano

Indice

GUIDA ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ALLA TUTELA ED ALLA CURATELA - 1 -

Introduzione - 7 -

◆ *1 - L'Associazione tutori volontari* - 9 -

◆ *2 - Premessa* - 11 -

◆ *3 - Domande e Risposte* - 13 -

1) Quali sono gli istituti giuridici a protezione delle persone non autonome? - 13 -

2) Chi può essere interdetto? - 13 -

3) Chi può essere inabilitato? - 13 -

4) Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno? - 14 -

5) E' possibile per un soggetto indicare la nomina di un amministratore di sostegno in previsione di eventuali difficoltà future? - 14 -

6) Quale differenza esiste tra interdizione e amministrazione di sostegno? - 14 -

7) Chi può promuovere l'istanza d'interdizione o di inabilitazione? - 14 -

8) E' possibile presentare ricorso prima della maggiore età? - 15 -

9) Chi può proporre il ricorso per amministrazione di sostegno? - 15 -

10) Chi è obbligato a proporre il ricorso per amministrazione di sostegno? - 15 -

11) Sono previste sanzioni in caso di mancata proposizione del ricorso? - 16 -

12) Dove si apre la tutela? - 16 -

13) Esiste un registro delle tutele? - 16 -

14) Chi può essere nominato tutore o curatore? - 16 -

15) Chi non può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno? - 17 -

16) Chi è dispensato dall'ufficio tutelare o da amministrazione di sostegno? - 17 -

17) Chi può essere dispensato dall'ufficio di tutore o amministrazione di sostegno? - 17 -

18) A chi deve essere presentata la domanda di dispensa? - 18 -

19) A chi è affidata la tutela in assenza di disponibilità di tutori? - 18 -

20) Chi scegliere quale amministratore di sostegno? - 18 -

21) E' obbligatorio l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando? - 19 -

22) Da quando decorrono gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione? - 19 -

23) E' possibile passare da una forma di protezione ad un'altra? - 19 -

24) L'interdizione e l'inabilitazione sono revocabili? - 20 -

25) Da quando decorrono gli effetti di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione? - 20 -

26) Quali sono le funzioni del giudice tutelare? - 20 -

27) Sono possibili provvedimenti di urgenza? - 20 -

28) E' previsto il giuramento del tutore, curatore o amministratore di sostegno? - 21 -

29) L'inventario dei beni del tutelato è obbligatorio? - 21 -

30) Come si effettua l'inventario? - 21 -

31) Cosa deve contenere l'inventario? - 22 -

32) Se i beni sono amministrati da curatore speciale? - 22 -

33) Vanno dichiarati eventuali debiti o crediti del tutore? - 22 -

34) Il tutore deve depositare titoli e valori dell'interdetto? - 22 -

35) Quali sono i principali provvedimenti da prendere a favore del tutelato? - 23 -

36) Vi sono dei vincoli nell'investimento dei capitali dell'interdetto? - 23 -

37) Quali sono le responsabilità del tutore, protutore e amministratore di sostegno? - 23 -

38) Quali sono le funzioni del tutore? - 24 -

39) Il tutore, o l'amministratore di sostegno, è obbligato a tenere contabilità dell'amministrazione? - 24 -

40) Quali sono le funzioni del protutore? - 25 -

41) Qual'è la funzione del curatore? - 25 -

42) Quali sono i doveri del minore o interdetto? - 25 -

43) Tutore, curatore e amministratore di sostegno hanno una durata prestabilita per il loro incarico? - 25 -

44) E' prevista una retribuzione per il tutore o per l'amministratore di sostegno? - 25 -

45) Il tutore (o l'amministratore di sostegno) può essere esonerato dal suo ufficio? - 26 -

46) Tutore, curatore o amministratore di sostegno possono essere rimossi dal loro ufficio? - 26 -

47) Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno? - 26 -

48) Qual è il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno? - 26 -

49) Quali sono le modalità di nomina dell'amministratore di sostegno? - 27 -

50) Il giudice tutelare può adottare provvedimenti aventi carattere d'urgenza? - 27 -

51) Quali indicazioni contiene il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno? - 27 -

52) Esiste un registro per le amministrazioni di sostegno? - 28 -

53) Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno? - 28 -

54) Come avviene la revoca dell'amministrazione di sostegno?	- 28 -
55) Quali atti del tutore devono sottostare all'autorizzazione del giudice tutelare?	- 29 -
56) Quali atti del tutore devono sottostare all'autorizzazione del Tribunale?	- 29 -
57) Cosa accade se non si osservano le norme sopra citate?	- 29 -
58) Cosa accade se gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno sono in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice?	- 30 -
59) Quali sono gli atti vietati al tutore, al protutore e al curatore?	- 30 -
60) E' possibile che alcuni atti siano compiuti dall'interdetto (o dall'inabilitato) senza l'intervento del tutore (o curatore)?	- 30 -
61) Quale effetto hanno gli atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere non ancora interdetta?	- 31 -
62) Quali sono le incombenze del tutore, o dell'amministratore di sostegno, alla cessazione delle sue funzioni?	- 31 -
63) E' prevista una prescrizione degli atti?	- 32 -
64) Quali spese comportano i provvedimenti relativi ai procedimenti per l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione?	- 32 -
65) Si può presentare reclamo contro il decreto del giudice tutelare?	- 32 -
◆ 4 - Formulari	- 33 -
-a- PROCEDURA GRATUITA DI INTERDIZIONE E INABILITAZIONE – Un facsimile di istanza	- 33 -
-b- NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – Un modello di ricorso	- 35 -
-c- RENDICONTAZIONE ANNUALE (Art. 380 c.c.) – Un modello facsimile	- 37 -
-d- AUTOCERTIFICAZIONE PER IL TUTORE – Modello facsimile	- 40 -
◆ 5 - Schede	- 41 -
-a- Patrocinio a spese dello Stato	- 41 -
-b- L'Ufficio provinciale di pubblica tutela	- 42 -
-c- Per approfondimenti	- 44 -
-d- Glossario	- 45 -
-e- La legge n. 6/2004	- 48 -
<i>La Fondazione Promozione sociale onlus</i>	- 53 -
<i>Prospettive assistenziali</i>	- 53 -



Introduzione

La presente pubblicazione è realizzata dalla **Associazione tutori volontari** con la consulenza scientifica della *Fondazione Promozione sociale onlus*.

Essa nasce dalla necessità di predisporre e diffondere un agile documento informativo a favore di coloro che hanno (o avranno) in carico una tutela, una curatela o sono amministratori di sostegno.

La pubblicazione – stampata grazie al Centro servizi per il volontariato Vol.To. di Torino – è autofinanziata e diffusa gratuitamente.

Un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno fornirci riscontri in merito, nonché, eventualmente, sostenere l’operato dell’Associazione tutori volontari (per eventuali erogazioni liberali ricordiamo le coordinate bancarie dell’Associazione tutori volontari: Iban: IT 06 D 02008 01058 000002422625 - Unicredit banca - Agenzia Torino S. Maurizio).

◆ **1 - L'Associazione tutori volontari**

L'Associazione tutori volontari è stata costituita il 27 gennaio 1998.

Scopo fondamentale è l'assunzione della tutela di persone interdette o di minori.

Nella maggior parte dei casi l'associazione si rivolge a persone interdette ricoverate in istituti di assistenza o in comunità alloggio, generalmente poco abbienti e senza parenti disponibili (o capaci) ad assumersi la tutela.

I tutori dell'associazione, adeguatamente preparati attraverso corsi specifici di **formazione**, intendono **vigilare** sugli interventi compiuti dagli enti preposti alla salute, all'istruzione, all'assistenza, ecc. affinché siano rispondenti ai bisogni delle persone tutelate (si ricorda che i volontari non hanno obbligo di fornire prestazioni dirette).

Pertanto, assieme all'amministrazione dei beni del tutelato, i soci intendono principalmente promuovere il rispetto delle esigenze fondamentali di vita e dei diritti della persona.

La sede dell'associazione è in
Via Artisti, 36 - 10124 Torino

telefono: 011.812.44.69 (orario ufficio)
fax: 011.812.25.95

info@tutori.it www.tutori.it

L'associazione tutori volontari è iscritta nel Registro del volontariato della Regione Piemonte con determinazione 20 ottobre 1998 n. 391/30.4 e nel Registro delle associazioni del Comune di Torino con deliberazione di Giunta 19 maggio 1998 n. 9803147/01.

◆ **2 - Premessa**

Al fine di poter inquadrare adeguatamente i concetti relativi agli istituti giuridici di protezione delle persone non autonome, è utile aver chiaro quanto sotto riportato.

La capacità giuridica - Per capacità giuridica si intende l'idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi. Essa si acquista al momento della nascita ⁽¹⁾.

Ogni persona fisica quindi possiede tale capacità per il solo fatto di esistere, a prescindere dalla durata della sua esistenza.

("Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica (...)") Art. 22 della Costituzione).

La capacità di agire - La capacità di agire è l'idoneità del soggetto ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare ⁽²⁾.

Ad esempio, un bambino potrà ricevere in donazione dal nonno un appartamento, divenendo così titolare del diritto di proprietà, ma non potrà esercitarlo in concreto dando, ad esempio, in affitto il bene.

La capacità di agire, a differenza della capacità giuridica, può subire delle limitazioni a partire dai seguenti fattori:

- **ETÀ.** E' privo della capacità giuridica il minorenni, eccetto alcuni casi espressamente previsti dalla legge in cui una pur limitata capacità gli viene riconosciuta. La legge non fissa un termine massimo entro cui esercitare la capacità di agire. (L'età avanzata non esclude di per se l'attitudine a provvedere ai propri interessi);

- **INFERMITÀ.** Di fronte a determinate circostanze riferite a condizioni di salute mentale e/o fisica limitative della capacità di agire del soggetto, il legislatore ha previsto gli istituti dell'**inabilitazione**, dell'**interdizione** e, più di recente

(1) Codice civile - Art. 1. *Capacità giuridica.*

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

(2) Codice civile - Art. 2. *Maggiore età. Capacità di agire.*

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

dell'**amministrazione di sostegno**, che hanno lo scopo di tutelare ogni persona che non sia in grado di curare i propri interessi;

- PRODIGALITÀ. Essa è motivo di **inabilitazione** solo quando determini gravi pregiudizi economici al patrimonio personale e familiare.

- Anche l'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI (quando siano tali da alterare la sfera psichica del soggetto) e le minorazioni fisiche quali il SORDOMUTISMO O LA CECITÀ DALLA NASCITA O DALLA PRIMA INFANZIA (quando tali menomazioni non siano state attenuate da un'idonea educazione), sono causa di **inabilitazione**. Occorre però ricordare che con l'avvento della legge 6/2004 sull'**amministrazione di sostegno**, l'inabilitazione – soprattutto per quanto appena sopra menzionato - è strumento ormai residuale

Una illustrazione degli istituti di protezione è di seguito svolta in questa Guida attraverso la modalità "domanda/risposta".

E' peraltro di estremo interesse evidenziare che, in assenza di applicazione degli istituti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della loro salute (detta procura non può essere rilasciata neppure con atto notarile).

In proposito è in discussione in Parlamento un progetto di legge intitolato: *"Modifica al Codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente"* (pdl. 2110/2014 Camera dei Deputati) con lo scopo di garantire a tutti i cittadini maggiorenni, la possibilità di essere subito tutelati da una persona di loro fiducia dall'insorgere della non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l'autorità giudiziaria avrà provveduto ad applicare gli istituti di cui sopra.

TUTELA, CURATELA e AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

◆ **3 - Domande e Risposte**

1) Quali sono gli istituti giuridici a protezione delle persone non autonome?

- Nel nostro ordinamento sono essenzialmente tre:

l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione.

Sono istituti tra loro differenti, ma con una finalità, anche se in grado diverso, comunque comune: sostenere o sostituire, in tutto o in parte, la persona destinataria del provvedimento per realizzare la migliore cura degli interessi personali e patrimoniali. (Articoli del c.c. – codice civile – n. 343 e seguenti).

Nota bene:

- le norme riguardanti la "*tutela dei minori*" si applicano anche agli interdetti e alla curatela degli inabilitati, in forza del rinvio dell'art. 424 c.c. (in sostanza ove si fa cenno di minore si deve anche leggere tutelato o curatelato);

- Sotto il profilo procedurale, l'inabilitazione è del tutto analoga all'interdizione.

2) Chi può essere interdetto?

- Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione. (Art. 414 c.c.).

Al di là della parola "interdizione" che può non piacere, essa rappresenta un istituto che se ben applicato può offrire la migliore protezione possibile per le forme più gravi di incapacità (si pensi per esempio ai soggetti con handicap intellettivo gravissimo ed alle persone seriamente colpite dal morbo di Alzheimer).

3) Chi può essere inabilitato?

- Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 c.c. (si legga la Domanda/Risposta 2) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. (Art. 415 c.c.).

Occorre però ricordare che, con l'avvento della legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno, l'inabilitazione appare strumento ormai del tutto residuale.

4) Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno?

- Il maggiore di età, o minore emancipato, che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questi ha la residenza o il domicilio. (Art. 404 c.c.).

L'amministrato è dunque soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di determinati atti.

5) E' possibile per un soggetto indicare la nomina di un amministratore di sostegno in previsione di eventuali difficoltà future?

- Sì. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può comunque designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso. (Art. 408 c.c.).

6) Quale differenza esiste tra interdizione e amministrazione di sostegno?

- La differenza sostanziale sta nel fatto che il tutore ha la rappresentanza completa dell'interdetto; invece l'amministratore di sostegno non si sostituisce mai completamente al beneficiario. L'amministrato, difatti, mantiene sempre - seppur a volte in maniera limitata - una capacità di agire, tanto che deve tempestivamente essere informato dall'amministratore circa gli atti da compiere (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 4/2007).

In buona sostanza l'istituto dell'amministrazione di sostegno non certifica nessuna incapacità ma solo una impossibilità, una difficoltà: l'amministrato è un soggetto capace che deve essere sostituito o affiancato solo per determinati atti.

Nell'amministrazione di sostegno il soggetto mantiene sempre un margine residuo di capacità di agire che, pertanto, non viene cancellato ma, anzi, si tenta formalmente e sostanzialmente di tutelare ed incrementare. Difatti, la legge che ha introdotto l'amministrazione di sostegno *«ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente»*. (Art. 1, legge 6/2004).

7) Chi può promuovere l'istanza d'interdizione o di inabilitazione?

- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415 c.c. (si confrontino Domanda/Risposta 3 e 8), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Di particolare rilevanza appare la possibilità del pubblico ministero, cui ogni cittadino, parente od operatore socio-assistenziale o sanitario, potrà rivolgersi affinché dia corso al giudizio di interdizione senza necessità di attivare il ricorso per mezzo di un avvocato (cfr. Carlo Sessano, "Un'esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti con handicap gravissimo e di malati di Alzheimer", Prospettive assistenziali, n. 138, 2002. In proposito si veda più avanti un modello **facsimile di istanza** per la procedura gratuita di interdizione o inabilitazione). Nel caso di attivazione del procedimento tramite avvocato (ciò comporta in genere oneri economici per diverse migliaia di euro), occorre ricordare la possibilità per i cittadini "non abbienti" di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato (si veda la **Scheda a**).

Si ricorda ancora che se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. (Art. 417 c.c.).

8) E' possibile presentare ricorso prima della maggiore età?

- Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore. (Art. 416 c.c.).
- La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni. (Art. 40 disp. att. c.c.).

9) Chi può proporre il ricorso per amministrazione di sostegno?

- Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno (che non necessita dell'assistenza di un avvocato) può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 c.c. (Si legga Domanda/Risposta 7). Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. (Art. 406 c.c.). Si veda più avanti un modello **facsimile di ricorso**.

10) Chi è obbligato a proporre il ricorso per amministrazione di sostegno?

- I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. (Art. 406 c.c.).

11) Sono previste sanzioni in caso di mancata proposizione del ricorso?

- La legge non prevede, in caso di mancata proposizione di ricorso, una sanzione al riguardo dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Restano salve le norme in materia di responsabilità: sarà ravvisabile la sussistenza di una responsabilità civile e/o penale ogniqualvolta, a seguito della mancata segnalazione o proposizione del ricorso, il soggetto abbia subito un pregiudizio patrimoniale o un danno fisico.

Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno la situazione è simile, benché nel caso dei servizi sociali e dei servizi sanitari potrebbe invece configurarsi il reato di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio (si legga anche Domanda/Risposta 10) ⁽³⁾.

12) Dove si apre la tutela?

- La tutela si apre presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore o dell'interdetto.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. (Artt. 343, 424 c.c.).

13) Esiste un registro delle tutele?

- Sì. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore o dell'interdetto.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore o dell'interdetto. (Artt. 389, 424 c.c.).

14) Chi può essere nominato tutore o curatore?

- Quale tutore dell'interdetto e curatore dell'inabilitato, il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra gli stessi soggetti, e con gli stessi criteri, indicati nell'articolo 408 c.c. relativo alla "Scelta dell'amministratore di sostegno". (Art. 424 c.c.). (Si legga anche Domanda/Risposta 20).

- Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà.

⁽³⁾ Codice penale - Art. 328 *Rifiuto di atti di ufficio. Omissione*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione, oppure se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini dell'interdicendo, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta (il giudice chiede informazioni sulla persona all'autorità di pubblica sicurezza - carabinieri, polizia, vigili urbani - o ai servizi sociali), la quale dia affidamento di educare e istruire il minore, o interdetto, conformemente a quanto è prescritto dall'articolo 147 c.c. "Dovere verso i figli". (Art. 348 c.c.).

15) Chi non può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno?

- Non possono essere nominati tutori, curatori o amministratori di sostegno e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

-> coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

-> coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà;

-> coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore, o interdetto, una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore, o interdetto, o una parte notevole del patrimonio di lui;

-> coloro che sono incorsi nella perdita della potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

-> il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

(Artt. 350, 393, 411 e 424 c.c.).

- Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. (Art. 408 c.c.).

16) Chi è dispensato dall'ufficio tutelare o da amministrazione di sostegno?

- Sono dispensati dall'ufficio di tutore o di amministratore di sostegno:

-> il Presidente del Consiglio dei Ministri;

-> i membri del Sacro Collegio;

-> i Presidenti delle Assemblee legislative;

-> i Ministri Segretari di Stato.

Dette persone possono comunque far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa. (Art. 351 e 411 c.c.).

17) Chi può essere dispensato dall'ufficio di tutore o amministrazione di sostegno?

- Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela o dell'amministrazione di sostegno:

-> i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo 351 c.c. (si legga Domanda/Risposta 16);

-> gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

- > i militari in attività di servizio;
- > chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- > chi ha più di tre figli minori;
- > chi esercita altra tutela;
- > chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- > chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. (Artt. 352, 411 c.c.).

18) A chi deve essere presentata la domanda di dispensa?

- La domanda di dispensa per le cause indicate nell'art. 352 c.c. (si legga Domanda/Risposta 17) deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore o l'amministratore di sostegno è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela o l'amministrazione non sia stata conferita ad altra persona. (Artt. 353, 411 c.c.).

19) A chi è affidata la tutela in assenza di disponibilità di tutori?

- La tutela di coloro che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o interdetto, o alla struttura in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o della struttura delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. (In tali casi non si nomina il protutore, art. 355 c.c.).

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano. (Artt. 354, 424 c.c.).

20) Chi scegliere quale amministratore di sostegno?

- La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al Titolo II del c.c. (le persone giuridiche, pubbliche e private) al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto

depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. (Art. 408 c.c.).

21) E' obbligatorio l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando?

- Sì. Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo, o un curatore provvisorio all'inabilitando. (Art. 419 c.c.).

22) Da quando decorrono gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione?

- L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza (salvo il caso, previsto dall'articolo 416 c.c., del minore non emancipato che può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età e l'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore). (Art. 421 c.c.).

- Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro (si legga Domanda/Risposta 13) e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. (Art. 423 c.c.).

23) E' possibile passare da una forma di protezione ad un'altra?

- Sì. Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Altresì, se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al Tribunale di pronunciare l'interdizione, e il Tribunale - premessa l'istruttoria necessaria - provvede nello stesso giudizio.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 (si legga Domanda/Risposta 50). (Art. 418 c.c.).

- Il giudice tutelare può provvedere, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero affinché vi provveda. (Art. 413 c.c.).

24) L'interdizione e l'inabilitazione sono revocabili?

- Sì. Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (Art. 429 c.c.).

- L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo. (Art. 432 c.c.). (Si legga anche Domanda/Risposta 23).

- La sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione deve essere annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro ed entro dieci giorni deve essere data comunicazione all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. (Art. 430 c.c.).

25) Da quando decorrono gli effetti di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione?

- La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. (Art. 431 c.c.).

26) Quali sono le funzioni del giudice tutelare?

- Presso ogni Tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. (Art. 344 c.c.).

- I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto. (Art. 44 disposizioni attuative del c.c.).

27) Sono possibili provvedimenti di urgenza?

- Sì. Prima che il tutore abbia assunto le proprie funzioni (cioè tra la presentazione del ricorso per l'interdizione e la nomina del "tutore provvisorio"), spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore, o interdetto, o per conservare e amministrare il patrimonio. (Art. 361 c.c.).

(In applicazione estensiva di tale norma e dell'art. 35 comma 6 della legge 833/1978 la giurisprudenza di merito aveva elaborato la figura della "amministrazione provvisoria" per far fronte a situazioni di urgenza: la nuova legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno ha reso non più attuale l'argomento. Si confronti in proposito l'art. 405 c.c.). (Si legga anche la Domanda/Risposta 50).

- Il tutore può anche essere nominato in via provvisoria (cosiddetto "tutore provvisorio") nel corso dello stesso giudizio di interdizione dal giudice istruttore, qualora si sia reso necessario assicurare immediatamente una rappresentanza ad un soggetto in evidenti condizioni di incapacità, in attesa della sentenza e del successivo intervento del giudice tutelare. (Art. 419 c.c.).

28) E' previsto il giuramento del tutore, curatore o amministratore di sostegno?

- Sì. Il tutore e l'amministratore di sostegno, prima di assumere l'ufficio, prestano davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza. (Artt. 349, 411 c.c.).

Non è previsto dal codice il giuramento del curatore dell'inabilitato.

29) L'inventario dei beni del tutelato è obbligatorio?

- Sì. L'inventario ha la funzione di fotografare il patrimonio all'inizio della tutela, così da evitare dispersioni e delimitare esattamente l'ambito di responsabilità del tutore.

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore o interdetto, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono. (Artt. 362, 424 c.c.).

L'amministratore di sostegno, invece, è in genere esonerato dal redigere l'inventario dei beni dell'amministrato.

- Prima che sia compiuto l'inventario, l'attività del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione. (Art. 370 c.c.).

(Pertanto il tutore acquista la pienezza dei suoi poteri solo dopo aver prestato giuramento e aver effettuato l'inventario).

30) Come si effettua l'inventario?

- L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Se il valore presumibile del patrimonio è modesto («*non eccede euro 7,75*», che rivalutate ad oggi rappresentano circa 340 euro), il giudice può consentire che l'inventario sia fatto dal tutore stesso (presentando una relazione) senza ministero di cancelliere o di notaio.

(In ogni caso al tutore è attribuita la responsabilità dell'accertamento patrimoniale). L'inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità. (Artt. 363, 424 c.c.).

31) Cosa deve contenere l'inventario?

- Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile. (Art. 364 c.c.).
- Se nel patrimonio del minore o interdetto esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 363 c.c. (si legga anche Domanda/Risposta 30). Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale. (Artt. 365, 424 c.c.).

32) Se i beni sono amministrati da curatore speciale?

- Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore, o interdetto, anche i beni la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale.
Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore speciale deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato. (Artt. 366, 424 c.c.).

33) Vanno dichiarati eventuali debiti o crediti del tutore?

- Sì, il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, o interdetto, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario.
Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio (in presenza di patrimoni modesti), il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito. (Artt. 367, 424 c.c.).
- Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela. (Artt. 368, 424 c.c.).

34) Il tutore deve depositare titoli e valori dell'interdetto?

- Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore o interdetto presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore o interdetto e per le spese di amministrazione. (Artt. 369, 424 c.c.).

35) Quali sono i principali provvedimenti da prendere a favore del tutelato?

- Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera :

1) sul luogo dove il minore, o l'interdetto, deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore, o interdetto e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa. (Artt. 371, 424 c.c.).

36) Vi sono dei vincoli nell'investimento dei capitali dell'interdetto?

- Sì. I capitali del minore o interdetto devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno.

Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati. (Artt. 372, 424 c.c.).

- Se nel patrimonio del minore, o dell'interdetto, si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia. (Artt. 373, 424 c.c.).

37) Quali sono le responsabilità del tutore, protutore e amministratore di sostegno?

- Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore, o interdetto, con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore, o interdetto, di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorrono il protutore e l'amministratore di sostegno per ciò che riguarda i doveri del loro ufficio. (Artt. 382, 411 e 424 c.c.).

Per quanto riguarda la responsabilità verso terzi, premesso che il tutelato non risponde del fatto dannoso in quanto si trova in stato di incapacità (art. 2046 c.c.), il tutore è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dell'interdetto in caso di coabitazione con esso (può esonerarsi dalla responsabilità solo provando di non aver potuto impedire il fatto). Diversamente la responsabilità non riguarda il tutore ma i soggetti ed enti diversi preposti alla custodia.

Il tutore (unitamente alle altre figure di protezione o sostegno) non risponde di fatti di rilievo penale posti in essere dal tutelato per il fondamentale principio che

la responsabilità penale è personale.

38) Quali sono le funzioni del tutore?

- Il tutore ha la cura della persona del minore, o interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. (Artt. 357, 424 c.c.).

Cura dell'interdetto significa garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali e morali.

In particolare: trovare una adeguata sistemazione di vita, individuare le modalità di gestione e di assistenza, verificare l'idoneità nel tempo della collocazione e vigilare sull'operato degli enti preposti alle cure e all'assistenza (Comune, Asl, ecc.).

(Per la richiesta, a cura del tutore, di prestazioni/servizi socio-sanitari si consulti alla voce "facsimili" il sito www.fondazionepromozionesociale.it).

Per rappresentanza negli atti civili si intende compiere in sostituzione del tutelato attività relative all'esercizio dei diritti e degli interessi del medesimo, agire in nome e nell'interesse del soggetto rappresentato (ad eccezione dell'acquisto di beni e/o diritti dell'incapace, art. 378 c.c.). Tra queste attività vi è anche la rappresentanza processuale civile e penale (per es. se l'incapace è persona offesa dal reato il tutore può proporre la querela).

Occorre ricordare in ogni caso che vi sono alcuni atti qualificati come atti giuridici "personalissimi" i quali non sono suscettibili di rappresentanza, ovverosia atti che il tutore, per conto dell'interdetto, non può in ogni caso compiere: donazioni, testamento, matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, adozione.

Nell'amministrazione dei beni (eventuale, in quanto non tutte le tutele dispongono di patrimonio) il tutore deve garantire una corretta gestione - pena il risarcimento dei danni cagionati - e presentare al giudice tutelare ogni anno il rendiconto (si legga anche Domanda/Risposta 39). Nondimeno, il compito primario del tutore è la cura ed il mantenimento dell'incapace nelle migliori condizioni che il patrimonio consente; pertanto pur operando con oculatezza il tutore non è tenuto a conservare il patrimonio in vista di una futura eredità.

39) Il tutore, o l'amministratore di sostegno, è obbligato a tenere contabilità dell'amministrazione?

- Sì. Il tutore - o l'amministratore di sostegno secondo le modalità e la periodicità stabilite dal giudice tutelare - deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

(La contabilità è da tenere in modo adeguato all'entità del patrimonio - annotando in un quadernetto entrate ed uscite, con data e motivazione, conservando scontrini e pezze giustificative).

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore o interdetto. (Artt. 380, 411 c.c.).

Si veda più avanti un modello **facsimile di rendiconto**.

- Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore, o all'amministratore di sostegno, di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. (La cauzione è prevista a garanzia di una corretta amministrazione del patrimonio da parte del tutore).

Egli può anche liberare il tutore, o l'amministratore di sostegno, in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata. (Artt. 381, 411 c.c.).

40) Quali sono le funzioni del protutore?

- Il protutore rappresenta il minore, o l'interdetto, nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore (es. convenienze economiche confliggenti). Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Altresì, il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore o interdetto, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione. (Artt. 360, 424 c.c.).

41) Qual è la funzione del curatore?

- Il curatore dell'inabilitato non rappresenta l'incapace ma lo assiste integrandone la capacità, nel compimento degli atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 394 c.c.), lasciando pertanto libera la capacità dell'inabilitato di compiere quelli di ordinaria amministrazione.

L'assistenza del curatore è necessaria anche perché l'inabilitato possa stare in giudizio.

42) Quali sono i doveri del minore o interdetto?

- Il minore, o l'interdetto, deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare. (Artt. 358, 424 c.c.).

43) Tutore, curatore e amministratore di sostegno hanno una durata prestabilita per il loro incarico?

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto, nella curatela dell'inabilitato, o nell'amministrazione di sostegno oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti. (Artt. 426, 410 c.c.).

44) E' prevista una retribuzione per il tutore o per l'amministratore di sostegno?

- No. L'ufficio tutelare, come quello dell'amministrazione di sostegno, è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore, o all'amministratore di sostegno, un'equa indennità.

Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono autorizzare il tutore (sentito il protutore), o l'amministratore di sostegno, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate. (Artt. 379, 411 c.c.).

45) Il tutore (o l'amministratore di sostegno) può essere esonerato dal suo ufficio?

- Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore, o l'amministratore di sostegno, dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore, o all'amministratore, soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. (Artt. 383, 411 c.c.).

46) Tutore, curatore o amministratore di sostegno possono essere rimossi dal loro ufficio?

- Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno, che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, o all'amministrazione di sostegno, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore, o l'amministratore di sostegno, se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela, o dell'amministrazione di sostegno, nei casi che non ammettono dilazione. (Artt. 384, 393, 411 c.c.).

47) Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?

- Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona) possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. (Art. 410 c.c.).

- Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. (Art. 411 c.c.).

48) Qual è il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno?

- Occorre presentare ricorso indicando:

-> le generalità del beneficiario,

-> la sua dimora abituale,

-> le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,

-> il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona); in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. (Art. 407 c.c.).

49) Quali sono le modalità di nomina dell'amministratore di sostegno?

- Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'art. 406 (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona).

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. (Art. 405 c.c.). (Si legga anche Domanda/Risposta 23).

50) Il giudice tutelare può adottare provvedimenti aventi carattere d'urgenza?

- Sì. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. (Art. 405 c.c.). (Si legga anche Domanda/Risposta 27).

51) Quali indicazioni contiene il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

- Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare, deve contenere:

- > le generalità della persona beneficiaria
- > le generalità dell'amministratore di sostegno;
- > la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- > l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

-> gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
-> i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
-> la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. (Art. 405 c.c.).

52) Esiste un registro per le amministrazioni di sostegno?

- Sì. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno, devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Peraltro, il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. (Art. 405 c.c.).

53) Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno?

- Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. (Art. 409 c.c.).

- Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. (Art. 411 c.c.).

54) Come avviene la revoca dell'amministrazione di sostegno?

- Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona), ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda.

In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419 c.c., ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. (Art. 413 c.c.).

55) Quali atti del tutore devono sottostare all'autorizzazione del giudice tutelare?

- Ricordando, in estrema sintesi, che in genere per amministrazione ordinaria si intende quella che incide sul reddito mentre quella cosiddetta straordinaria incide sul patrimonio, il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

-> acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore o interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

-> riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore o interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

-> accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

-> fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o, per il minore, che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

-> promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

(Artt. 374 e 411 c.c.).

56) Quali atti del tutore devono sottostare all'autorizzazione del Tribunale?

- Il tutore non può senza l'autorizzazione del Tribunale:

-> alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

-> costituire pegni o ipoteche;

-> procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

-> fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. (Art. 375 c.c.).

- Nell'autorizzare la vendita dei beni, il Tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. (Art. 376 c.c.).

57) Cosa accade se non si osservano le norme sopra citate?

- Se gli atti relativi all'esercizio della tutela (vendita beni, investimenti, ecc.) non sono compiuti in osservanza delle norme citate, possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. (Art. 377 c.c.).

58) Cosa accade se gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno sono in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice?

- Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. (Art. 412 c.c.)

59) Quali sono gli atti vietati al tutore, al protutore e al curatore?

- Il tutore, il protutore e il curatore non possono, neppure all'asta pubblica rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore, o interdetto.

Non possono prendere in locazione i beni del minore o interdetto senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'art. 377 c.c. (si legga anche Domanda/Risposta 57), ad eccezione del tutore, del protutore e del curatore che li hanno compiuti.

Il tutore, il protutore e il curatore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore, o interdetto. (Artt. 378, 396, 424 c.c.).

- Il tutore non può fare donazioni per la persona incapace rappresentata, ad eccezione di liberalità in occasione di nozze a favore dell'interdetto o dell'inabilitato. (Art. 777 c.c.).

- Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. (Art. 411 c.c.).

60) E' possibile che alcuni atti siano compiuti dall'interdetto (o dall'inabilitato) senza l'intervento del tutore (o curatore)?

- Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore; o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 428 del codice civile. (Si legga anche Domanda/Risposta 61). (Art. 427 c.c.).

61) Quale effetto hanno gli atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere non ancora interdetta?

- Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge. (Art. 428 c.c.).

62) Quali sono le incombenze del tutore, o dell'amministratore di sostegno, alla cessazione delle sue funzioni?

- Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare (incombenza che spetta anche all'amministratore di sostegno). Il giudice tutelare può concedere una proroga. (Artt. 385, 411 c.c.).

- Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati. (Artt. 386, 411 c.c.).

- Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiorenne può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. (Artt. 388, 411 c.c.).

Alla morte del tutelato le funzioni del tutore cessano (salvo l'obbligo di rendiconto finale), sicché non è possibile autorizzare il pagamento di spese quali, per esempio, il funerale, che grava sugli eredi. (In assenza degli eredi, il giudice tutelare può autorizzare in anticipo l'accantonamento di una somma da destinare al pagamento del funerale).

63) È prevista una prescrizione degli atti?

- Le azioni del minore, o interdetto, contro il tutore e quelle del tutore contro il minore, o interdetto, relative alla tutela, si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore o interdetto. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore o interdetto, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni appena accennate non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo. (Artt. 387, 411, 424 c.c.).

64) Quali spese comportano i provvedimenti relativi ai procedimenti per l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione?

- Tutti gli atti della procedura della tutela – compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale – sono esenti da tasse di bollo e di registro. (Art. 46 disp. att. c.c.).
 - I procedimenti relativi all'amministrazione di sostegno, all'interdizione e all'inabilitazione non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'art. 9 del Testo unico sulle spese di giustizia. (Art. 46bis disp. att. c.c.).
- Le Cancellerie dei Tribunali potranno richiedere unicamente alcune marche da bollo per i diritti.

65) Si può presentare reclamo contro il decreto del giudice tutelare ?

- Sì. Per quanto riguarda i procedimenti in materia di interdizione e inabilitazione si può proporre reclamo al Tribunale ordinario. Contro i decreti pronunciati dal Tribunale si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello. (Art. 739 c.p.c.; artt. 38, 45 disp. att. c.c.).
- Per quanto riguarda invece i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso reclamo alla Corte d'appello. Contro il decreto della Corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione. Da ricordare che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Le impugnazioni non avranno efficacia sospensiva con riguardo all'esecutività del decreto. (Artt. 720 bis e 739 c.p.c.).

◆ 4 - Formulari

-a- PROCEDURA GRATUITA DI INTERDIZIONE E INABILITAZIONE – Un facsimile di istanza

Alla Procura della Repubblica di _____

Oggetto: Ricorso ex art. 712 c.p.c.

Data _____

Domanda di interdizione di _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

via _____ cap _____

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

via _____ cap _____

faccio presente che mio/a _____

è affetto/a da _____

ed è stato/a dichiarato/a non autosufficiente dalla Commissione che l'ha riconosciuto/a
invalido/a con totale e permanente invalidità (100%) e necessita pertanto di assistenza continua
in quanto non è in grado di compiere da solo/a gli atti quotidiani della vita e, tra questi,
riscuotere la pensione, utilizzo del denaro, ecc.

Segnalo che i parenti dell'interdicendo/a sono:

*(cognome, nome, luogo nascita e data, residenza, cap, grado di parentela: padre, madre,
fratello ecc.)*

Dichiaro inoltre che

mio/a _____ è titolare di
pensione di _____ (libretto n. _____) e fruisce
dell'indennità di accompagnamento _____

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo necessario che mio/a _____
venga dichiarato/a interdetto/a e che, nel suo interesse:

a) il/la sottoscritto/a _____ venga nominato/a con cortese sollecitudine
tutore provvisorio dell'interdicendo/a per _____

b) il/la sottoscritto/a _____ si
dichiara, altresì, disponibile ad assumere definitivamente l'incarico di tutore dell'interdicendo/a.

Il/La ricorrente segnala che i sopraelencati parenti sono stati informati del presente ricorso.

Comunico inoltre che il/la Sig./Sig.ra _____ è
disposto/a ad assumere l'incarico di pro-tutore.

Distinti saluti.

Firma (tutore) _____

Firma (del pro-tutore) _____

Allegati (documenti dell'interdicendo):

- Fotocopia certificato di invalidità
- Stato di famiglia, certificati di cittadinanza e di residenza
- Estratto dell'atto di nascita
- Dichiarazione del medico di famiglia sulla persistenza dello stato di invalidità.

Avvertenza

Se la persona non è in grado di essere trasportata alla sede del tribunale, è necessario che ciò venga attestato da dichiarazione medica (grave situazione psico-fisica, intrasportabilità, ecc.); in tal caso l'udienza può avere luogo presso il domicilio dell'interdicendo (abitazione o struttura di ricovero).

-b- NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – Un modello di ricorso

Alla c.a.
ill.mo Signor Giudice Tutelare
presso il Tribunale di

Il sottoscritto (*ricorrente*) _____
nato a _____ il _____ residente in
_____ via _____
_____ n. _____

nella qualità di (*parente e grado / affine e grado / responsabile servizio sociale o sanitario – ma anche lo stesso beneficiario del provvedimento*)

_____ del signor (*beneficiario*) _____ nato
a _____ il _____ e residente (o
domiciliato) in _____ nella via _____
_____ n. _____

ed ivi abitualmente dimorante;

premessso

b) che il predetto signor (*beneficiario*) _____

si trova nella impossibilità: totale / parziale
 definitiva / temporanea

di provvedere ai propri interessi a causa di: infermità / menomazione
 fisica / psichica

e precisamente per i seguenti motivi:

chiede la nomina di un Amministratore di sostegno.

A tale ufficio si propone il signor _____ nato a _____ il _____ residente in _____, via _____, n. _____ ritenuto idoneo per i seguenti motivi _____
(*eventualmente*: designato dallo stesso beneficiario con atto a rogito notaio ... in data ...)

Trattandosi di infermità permanente, chiede che la nomina avvenga a tempo indeterminato (*oppure in alternativa*: Trattandosi di infermità temporanea, chiede che la nomina venga effettuata per ____ mesi),

affinché possa rappresentarlo e/o assisterlo nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione: _____

Il ricorrente indica qui di seguito il nominativo e il domicilio dei parenti stretti (discendenti, ascendenti, fratelli), del coniuge e dei conviventi della persona per la quale si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, quali da lui conosciuti

A corredo dell'istanza, produce:

- Estratto dell'atto di nascita del beneficiario
- Eventuale certificato che attesta l'impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del giudice tutelare
- Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione
- Documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale

(Luogo e data) _____

(Firma) _____

-c- RENDICONTAZIONE ANNUALE (Art. 380 c.c.) – Un modello facsimile

TUTELA N. _____

TUTELATO _____

TUTORE _____ grado di parentela _____ nessuno

Rendiconto relativo al periodo dal _____ al _____

**a) CONDIZIONI DI SALUTE E COLLOCAZIONE
DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A TUTELA**

Il tutore dichiara che la persona sottoposta a tutela vive presso:

la seguente struttura ove è ricoverata _____

l'abitazione sita in _____

con _____

che è assistita da _____

e che le condizioni generali della persona a tutela sono le seguenti:

Il tutore evidenzia inoltre quanto segue in merito all'assistenza fornita al tutelato da parte dell'ente preposto:

NOTE _____

Si allega dichiarazione del medico di base sulle condizioni di salute della persona sottoposta a tutela.

**b) SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A TUTELA**

STATO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DEL PERIODO OGGETTO DI RENDICONTO

Il tutore dichiara che lo stato patrimoniale della persona sottoposta a tutela al momento:

di apertura della tutela;

di approvazione del precedente rendiconto in data _____

era il seguente:

immobili _____

il saldo sul conto/libretto n. _____ (cc bancario o postale, libretto deposito bancario o postale, ...) presso l'Istituto _____ alla data del _____ era di Euro _____

>> titoli (titoli di stato, quote, fondi,) _____ per Euro _____

>> liquidità di cassa di Euro _____

>> altro _____ per Euro _____

>> altro _____ per Euro _____

MOVIMENTI PATRIMONIALI

Il tutore dichiara che il precedente saldo attivo era pari a Euro _____

e che nel periodo relativo al presente rendiconto vi sono state le seguenti:

ENTRATE:

>> pensioni:

reversibilità Euro _____ doc. n. _____

invalidità Euro _____ doc. n. _____

..... Euro _____ doc. n. _____

..... Euro _____ doc. n. _____

>> indennità di accompagnamento Euro _____ doc. n. _____

>> interessi sul capitale a risparmio Euro _____ doc. n. _____

>> titoli scaduti Euro _____ doc. n. _____

>> interessi sui titoli Euro _____ doc. n. _____

>> canoni di locazione:

..... Euro _____ doc. n. _____

› altro _____ Euro _____ doc. n. _____

TOTALE ENTRATE Euro _____

e le seguenti:

USCITE:

›› retta della struttura Euro _____ doc. n. _____

›› utenze e spese condominiali Euro _____ doc. n. _____

›› spese di abbigliamento e altri generi di conforto E _____ doc. n. _____

›› titoli acquistati Euro _____ doc. n. _____

›› altro Euro _____ doc. n. _____

›› altro Euro _____ doc. n. _____

TOTALE USCITE Euro _____

LA DIFFERENZA *ENTRATE – USCITE* E' PARI AD EURO: _____

STATO PATRIMONIALE ALLA FINE DEL PERIODO OGGETTO DEL RENDICONTO

Il tutore dichiara che lo stato patrimoniale attuale della persona sottoposta a tutela è il seguente:

›› immobili: invariato variato

›› il saldo sul conto/libretto sopra indicato è di Euro _____ doc. n. _____

›› titoli (titoli di stato, quote, fondi, ...) di Euro _____ doc. n. _____

›› liquidità di cassa di Euro _____

›› altro _____

Annotazioni.

li _____, _____

IL TUTORE _____

-d- AUTOCERTIFICAZIONE PER IL TUTORE – Modello facsimile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Il / la sottoscritto/a: _____
nato/a il _____ a _____ (_____)
residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15)

DICHIARA (*compilare solo le parti che interessano*):

di essere tutore di: _____

di essere curatore di: _____

di essere amministratore di sostegno: _____

di essere iscritto presso la seguente associazione o formazione sociale:

Data _____

Il/La Dichiarante _____

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10 della L. 127/97
ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72.

Avvertenza

Il Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

◆ 5 – Schede

-a- Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato, già gratuito patrocinio, è il diritto che la legge riconosce al cittadino "**non abbiente**" ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere gratuitamente assistito da un consulente tecnico, davanti ad un giudice.

È altresì il diritto di non pagare le spese del processo, comprese quelle della consulenza tecnica.

Possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini italiani, che gli stranieri o apolidi con regolare permesso di soggiorno, nonché enti o associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica

Per beneficiare dell'agevolazione è previsto un limite di reddito imponibile ai fini dell'imposta Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro **11.528,41** annui.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa **diritti della personalità**, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

La richiesta di patrocinio gratuito è da presentare presso la *Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati* (alla quale può essere richiesto il facsimile della domanda), competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Una volta ammesso al patrocinio, l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello.

-b- L'Ufficio provinciale di pubblica tutela

LA NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

Legge regionale piemontese 8 gennaio 2004, n. 1.

«Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento». (B.U. 15 gennaio 2004, n. 2)

(...) - Art. 5. (Funzioni delle province)

(...) 2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

(...) j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

(...) - Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)

(...) 7. È istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

8. Il fondo regionale di cui al comma 7 è annualmente ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo può essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

Dgr 23/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale 16.01.2006, n.23-1988

«MODALITA' E CRITERI DELL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LETT. J) DELLA L.R. N. 1/2004» (B.U. 9 febbraio 2006, n.6)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE (...) delibera di approvare i seguenti criteri e modalità per l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 2, lett. j, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

CRITERI

- Le attività dell'ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'Autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell'amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:

- a) **fornire informazioni e documentazione** per quanto attiene i diversi aspetti dell'attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.);

- b) **operare in collegamento** con altri soggetti pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell'ambito dell'attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, **interventi formativi** per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il **monitoraggio** delle attività svolte dall'ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.).

Le attività di cui alle lettere **a), b) e c)** hanno **carattere obbligatorio** e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali.

MODALITA'

- La data di decorrenza dell'esercizio della funzione dell'ufficio provinciale da parte delle province è individuata dalla Giunta regionale nel provvedimento di riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali previsto all'art. 35, comma 8, della L.reg. n. 1/04 ed è contestuale all'attribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento della nuova funzione, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, della L.reg. 20 novembre 1998, n. 34.

Nel medesimo provvedimento sono stabiliti:

- a) l'ammontare annuale delle risorse assegnate complessivamente per gli uffici provinciali di pubblica tutela;
- b) le modalità di riparto di tali risorse tra le province.

Tali modalità devono comunque tener conto:

- b1- della previsione di una quota "una tantum" per provincia per finanziare le spese di avvio.
- b2- della previsione di una quota fissa per ogni provincia che garantisca l'operatività di un dipendente a tempo pieno e uno a tempo parziale.
- b3- della previsione di una quota variabile per ogni provincia in funzione del numero dei provvedimenti pendenti presso ogni Tribunale alla data del 31-12-2004 e di ogni altro indicatore. Le quote provinciali sono determinate ed attribuite in via sperimentale per un periodo di due anni e sono soggette a revisione in presenza di fattori di valutazione. La quota assegnata alle province per l'istituzione dell'ufficio di pubblica tutela è vincolata a tale funzione. Le province forniscono gli elementi di conoscenza per la quantificazione delle risorse necessarie al nuovo servizio con un'analisi dettagliata della situazione sul proprio territorio, dei servizi che intendono attivare, delle risorse umane e finanziarie necessarie per tale attivazione, specificando quelle necessarie per la soddisfazione dello standard minimo di servizi come sopra definito. Le province adottano un proprio provvedimento per istituire l'ufficio provinciale di pubblica tutela che si configura come struttura, articolata e funzionante in conformità al regolamento organizzativo di ciascuna provincia, che svolge le attività previste dalla legge regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con la presente deliberazione.

(...).

-c- Per approfondimenti

Riferimenti bibliografici

 *Raccolta atti del seminario promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia: Amministrazione di sostegno, Curatela Tutela"*
a cura dell'associazione Egida, Torino 2004

 *Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione*
a cura di Gilda Ferrando e Leonardo Lenti
G. Giappichelli Editore, Torino 2006

 *L' amministrazione di sostegno*
- *Questioni sostanziali e processuali nell'analisi della giurisprudenza*
Giuseppe Cassano
Halley Editrice, MC 2006

 *A scuola di diritti*
- *Come difendersi da inadempienze - e abusi della burocrazia socio-sanitaria*
Roberto Carapelle, Giuseppe D'Angelo, Francesco Santanera
Utet Università, Torino 2008

 *Il volontariato dei diritti*
Giuseppe D'Angelo, Anna Maria Gallo, Francesco Santanera
UTET Libreria, Torino 2005

 *Non è sufficiente!*
- *Storie e proposte di chi lotta per garantire il diritto alle cure alle persone non autosufficienti*
Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia
Altraeconomia, Milano 2013

Siti web

 Associazione tutori volontari
<http://www.tutori.it>

 Fondazione Promozione sociale onlus
<http://www.fondazionepromozionesociale.it>

 Uffici di pubblica tutela della Città Metropolitana di Torino
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/pubblica-tutela>

-d- Glossario

- **AFFINITA'**: è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.
- **ATTO PUBBLICO**: documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art. 2699 c.c.).
- **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**: persona nominata dal Giudice tutelare al fine di assistere e sostenere, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità di provvedere all'espletamento di funzioni della vita quotidiana.
- **BENEFICIARIO**: la persona a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno.
- **BIGLIETTO DI CANCELLERIA**: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio.
- **COMUNICAZIONE**: è un atto con cui il cancelliere informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, ...). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.
- **CORTE D'APPELLO**: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice tutelare.
- **CURATORE**: persona nominata dal Giudice tutelare perché assista un soggetto parzialmente incapace di agire.
- **DECRETO DI NOMINA**: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il Giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Giudice tutelare, sia su istanza di parte oppure d'ufficio.
- **D'UFFICIO**: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi una richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice tutelare o dal Pubblico ministero
- **GIUDICE TUTELARE**: è l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni.
- **INABILITAZIONE**: stato di ridotta capacità di agire di un soggetto.
- **INTERDIZIONE**: stato di incapacità di agire di un soggetto.

- **ISTANZA:** richiesta rivolta ad un organo amministrativo o giuridico.
- **MINORE:** soggetto che non ha ancora compiuto il 18° anno di età.
- **MINORE EMANCIPATO:** soggetto ultrasedicenne autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio per gravi motivi.
 - **NOTIFICAZIONE:** atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su richiesta di una parte o del Pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza (legale conoscenza) del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera in maniera strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara.
 - **PARENTELA:** è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.
 - **PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO:** padre, figlio.
 - **PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO:** fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).
 - **PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO:** bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).
 - **PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO:** primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).
 - **PROTUTTORE:** rappresenta il minore, o l'interdetto, nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.
Altresì è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio.
 - **PUBBLICO MINISTERO:** è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sulla "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza". Il Pubblico ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operandovi come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.
 - **RECLAMO:** atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo giudicante. E' un procedimento di secondo grado con il quale un giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto

definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non solo di elementi relativi alla legittimità. Nell'amministrazione di sostegno l'art. 720 bis c.p.c. stabilisce che "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

- RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.
- RICORSO: atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, si sostanzia in una richiesta i cui contenuti sono espressamente disciplinati dall'art. 407 c.c.
- RICORSO PER CASSAZIONE: procedimento con il quale la Corte di Cassazione riesamina un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado, rilevando solo questioni attinenti alla legittimità.
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento redatto come una scrittura privata ma in cui le sottoscrizioni sono apposte in presenza di un pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità.
- SENTENZA: provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.
- TUTORE: persona nominata dal Giudice tutelare perché assista un soggetto incapace di agire o un minore non sottoposto alla potestà dei genitori.
- UFFICIALE GIUDIZIARIO: il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.

-e- La legge n. 6/2004

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 - **"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"**
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I - FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1. - 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II - MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2. - 1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3. - 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla

pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto

di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In

caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - *(Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)*. - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - *(Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)*. - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del

beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - *(Revoca dell'amministrazione di sostegno)*. - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4. - 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - *(Persone che possono essere interdette)*. - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di

abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5. - 1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6. - 1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7. - 1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8. - 1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9. - 1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:
«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10. - 1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di

sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11. - 1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III - NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12. - 1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13. - 1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. - 1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15. - 1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16. - 1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17. - 1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19. - 1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20. - 1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Fondazione Promozione sociale onlus

La Fondazione Promozione sociale promuove le iniziative occorrenti perché siano garantiti i diritti fondamentali ai cittadini non in grado di autodifendersi:

- anziani e adulti colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza;
- persone malate di Alzheimer o affette da altre forme di demenza senile;
- soggetti con gravi handicap di natura intellettiva;
- minori privi di adeguato sostegno da parte dei loro congiunti.

Allo scopo fornisce la necessaria consulenza per:

- a) l'opposizione alle dimissioni da ospedali e case di cura private convenzionate, nei casi in cui non sia garantita dal Servizio sanitario nazionale la prosecuzione delle cure a domicilio (se i familiari sono disponibili) o presso altre strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) il rispetto delle leggi che non consentono agli enti pubblici di pretendere contributi economici:
 - dai parenti non conviventi con l'assistito maggiorenne;
 - dai congiunti anche se conviventi, di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità.

Fondazione Promozione sociale - Via Artisti, 36 - 10124 Torino

Tel.: 011.812.44.69, fax 011.812.25.95

E-mail: info@fondazionepromozionesociale.it

www.fondazionepromozionesociale.it

Prospettive assistenziali

Rivista trimestrale.

"Prospettive assistenziali" dal 1968, ininterrottamente, è impegnata contro l'esclusione sociale di minori, di handicappati e di anziani, e per le necessarie riforme. Pubblica i documenti più significativi sui servizi sociali e sanitari e sulla formazione del relativo personale. Riferisce sulle iniziative del volontariato, del sindacato e degli operatori, nonché, articoli di commento a leggi e normative.

Direttore responsabile: *Andrea Ciattaglia*

Comitato di redazione: *Enzo Bozza, Maria Grazia Breda, Emanuela Buffa, Giuseppe D'Angelo, Donata Micucci, Mauro Perino, Francesco Santanera, Roberto Tarditi, Frida Tonizzo.*

Per abbonamenti alla rivista:

costo annuale (4 numeri): euro 50

E' possibile abbonarsi direttamente versando la quota sul c.c.p. n. 25454109 intestato a: Associazione promozione sociale - via Artisti, 36 - 10124 Torino.

**“Guida all’amministrazione di sostegno,
alla tutela ed alla curatela”**

A cura dell’Associazione tutori volontari
